

A.G.C. 14 - Trasporti e Viabilità - Deliberazione n. 571 del 27 marzo 2009 – Proposta di riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 47 comma 3 L.R. n. 7/02 e ss.mm.ii. - sentenza Giudice di Pace di Napoli sez VIII n 16505/08 - giudizio Papoff Alfredo c/Regione Campania.

PREMESSO

- Che la L.R. 30 aprile 2002 n.7 ha disciplinato l'ordinamento contabile della Regione Campania rivedendo gli istituti contabili ed introducendo nuove procedure amministrativo-contabili;
- Che l'art. 47, commi 3 e 4, della predetta legge, modificato ed integrato dall'art. 1, comma 5, lett. a) della L.R. 15/05, statuisce che il Consiglio Regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti, tra l'altro, da sentenze esecutive;
- Che la richiamata norma prescrive che detti riconoscimenti e ogni conseguente decisione devono essere espressamente riferiti in sede di rendicontazione;
- Che con D.G.R. n. 1731 del 30/10/2006 è stato disciplinato l'iter procedurale per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze e da pignoramenti eseguiti presso il Tesoriere regionale;

PREMESSO altresì

- Che con L.R. n. 2 del 19/01/09 il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009;
- Che con D.G.R. n. 261 del 23/2/09 è stato approvato il bilancio gestionale per l'anno 2009, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30 aprile 2002, n.7.
- Che con d.G.R. n. 1078 del 22/06/07 è stato istituito, tra gli altri, all'interno della U.P.B. 6.23.57 il capitolo 583- denominato "Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 14"- su cui allocare di volta in volta le risorse necessarie per il pagamento dei debiti de quo, mediante prelevamento dell'occorrente importo dal capitolo 124 della stessa U.P.B. effettuando una variazione compensativa ex art. 29, comma 9, lettera b) della L.R. n. 7/02;
- Che l'art. 22 della legge finanziaria regionale n. 1/08, aggiungendo all'art. 47 della L.R. n. 7/02 il comma 5, ha disposto che la proposta di riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive si intende accolta qualora il Consiglio regionale non si pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione, rendendo di fatto operativo l'istituto del silenzio assenso;

RILEVATO

- Che con nota n. 102108 del 5/2/2009 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli – sez. VIII n. 16505/08, resa nel giudizio Papoff Alfredo c/Regione Campania e Comune di Pozzuoli - cc 3756/08, R.G. n. 462/07, notificata in forma esecutiva in data 26/1/09, con cui la Regione Campania è stata condannata al risarcimento dei danni derivanti al ricorrente a causa del sinistro avvenuto in data 23/6/06 nel porto di Pozzuoli;
- Che con la citata sentenza la Regione Campania è stata condannata al pagamento della somma complessiva di € 2.582,28 (duemilacinquecentottantadue/28) oltre interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.145,00 (duemilacentoquarantacinque/00) di cui € 570,00 per spese (delle quali € 450,00 per C.T.U.), € 750 per diritti, € 650 per onorari ed € 175,00 per 12,50% spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario;

RILEVATO altresì

- che grava sulla Regione Campania l'obbligo di pagamento della somma complessiva di € 5.262,82 (cinquemiladuecentosessantadue/82), così distinta: € 2.765,02 a titolo di risarcimento del danno (comprensiva di € 182,74 per interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo); € 2.497,80 a titolo di spese, diritti e onorari di avvocato, comprensivi di IVA e CPA come per legge, come meglio dettagliato nella scheda di rilevazione di partita debitoria n. 4/09 allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO

- Che la spesa di € 5.262,82 non essendo predeterminata in base ad un regolare impegno contabile, è da ascrivere alla categoria dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, per il cui adempimento è necessaria l'attivazione della procedura di riconoscimento di legittimità da parte del Consiglio Regionale, come previsto all'art. 47, commi 3 e 4 della richiamata L.R. n. 7/02 e ss.mm.ii.;
- Che il debito di € 5.262,82 derivante dalla sentenza esecutiva n. 16505/08 resa dal Giudice di Pace di Napoli – Sez. VIII. nel giudizio di cui in premessa è certo, liquido ed esigibile;

RITENUTO

- Pertanto opportuno, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3 della L.R. n. 7/02 e della D.G.R. n. 1731 del 30/10/06, richiedere al Consiglio Regionale il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio di € 5.262,82 come riportato nella scheda di rilevazione di partita debitoria di cui in premessa, da cui emergono le circostanze di fatto e le motivazioni di diritto che hanno generato la spesa di cui trattasi;
- Altresì opportuno provvedere al pagamento del debito de quo dotando il capitolo 583 della U.P.B. 6.23.57 – denominato “Pagamento dei debiti fuori bilancio di cui all'art. 47 della L.R. n. 7/2002 di competenza dell'A.G.C. 14” - della somma di € 5.053,02 mediante prelevamento di una somma di pari importo dal capitolo di spesa 124 della medesima U.P.B., che presenta la necessaria disponibilità;
- di demandare al Dirigente del Settore 03 dell'A.G.C. 14 il conseguente atto di impegno della somma di € 5.262,82 da assumersi sul capitolo 583 della U.P.B. 6.23.57, all'uopo istituito, subordinandone la liquidazione al riconoscimento espresso o tacito di legittimità della spesa da parte del Consiglio Regionale;

RILEVATO

- che, ai sensi dell'art. 47 comma 5 della L.R. n. 7/02 come introdotto dall'art. 22 L.F. n. 1/08, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla ricezione della presente proposta, la legittimità del debito in essa contenuta si intende riconosciuta dal Consiglio Regionale;

VISTI

- La L.R. n. 7/02;
- La L.R. n. 15/05;
- La L.R. n. 2/09;
- La D.G.R. n. 1731/06;
- La D.G.R. n. 1078/06;
- La D.G.R. n. 261 del 23/2/09
- La scheda di rilevazione di partita debitoria n. 4 del 16/2/2009 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

propone e la giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate e confermate, con salvezza di tutte le eventuali responsabilità emergenti:

- Di proporre al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, comma 3 della L.R. n. 7/02 e ss.mm.ii., il riconoscimento e la legittimazione della partita debitoria di € 5.262,82 (cinquemiladuecentosessantadue/82), a titolo di debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 16505/08, resa dal Giudice di Pace di Napoli – Sez. VIII nel giudizio Papoff Alfredo c/Regione Campania e Comune di Pozzuoli - cc 3756/08, R.G. n. 462/07 per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. derivanti dal sinistro avvenuto in data 23/6/06 nel porto di Pozzuoli, come

attestato dalla scheda di rilevazione n. 4 del 16/2/09 allegata al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- Di prendere atto che la somma totale di € 5.262,82 rappresenta una stima presunta del debito in quanto soggetta, nel tempo, a variazione delle voci di interesse che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo, e che al momento non sono quantificabili;
- Di autorizzare, ai sensi dell'art. 29 comma 9 lett. b) della L.R. n. 7/02, una variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente esercizio finanziario, afferente i capitoli di seguito riportati, rientranti nella medesima Unità Previsionale di base:
 - Capitolo di spesa 124 (U.P.B. 6.23.57): riduzione dello stanziamento di competenza e di cassa per € 5.262,82
 - Capitolo di spesa 583 (U.P.B. 6.23.57): incremento dello stanziamento di competenza e cassa per € 5.262,82
- di demandare al Dirigente del Settore 03 dell'A.G.C. 14 il conseguente atto di impegno della somma di € 5.262,82 da assumersi sul capitolo 583 della U.P.B. 6.23.57, subordinandone la liquidazione al riconoscimento, espresso o tacito, di legittimità della spesa da parte del Consiglio Regionale;
- di trasmettere copia della presente deliberazione, per gli adempimenti di rispettiva competenza:
 - al Consiglio Regionale;
 - all'A.G.C. 14 Trasporti e Viabilità;
 - al Settore Demanio Marittimo – Navigazione – Porti – Aeroporti – OO.MM.;
 - al Settore Gestione Entrate e Spese di Bilancio;
 - al Settore Formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale;
 - all'A.G.C. Avvocatura – Settore Contenzioso amministrativo e Tributario – Settore Contenzioso Civile e Penale per la valutazione della sussistenza di eventuali azioni di responsabilità a carico dei proponenti gli atti annullati e impugnati innanzi all'Autorità giudiziaria;
 - al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C..

Il Segretario

D'Elia

Il Presidente

Bassolino



Giunta Regionale della Campania

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA
N°4 del 16/02/09

AREA 14 - SETTORE 03 - SERVIZIO 01
Fasc. Papoff Alfredo

Il sottoscritto arch. Massimo Pinto, nella qualità di Dirigente del Settore 03 - AGC 14 Trasporti e Viabilità, per quanto di propria competenza

ATTESTA

quanto segue:

Generalità del creditore

Papoff Alfredo, elettivamente domiciliato presso studio Avv. Roberto Sava, via G. Sanfelice, 24 Napoli

Oggetto della spesa

Causa civile iscritta al n. 3756/08, R.G. n. 462/07 per il risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. derivanti dal sinistro avvenuto in data 23/6/06 nel porto di Pozzuoli

tipologia del debito fuori bilancio

titolo esecutivo (sentenza)

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

con nota n. 102108 del 5/2/2009 l'A.G.C. Avvocatura, Settore Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli - sez. VIII n. 16505/08, resa nel giudizio Papoff Alfredo c/Regione Campania - Comune di Pozzuoli - cc 3756/08, R.G. n. 462/07, notificata in forma esecutiva in data 26/1/09, con cui la Regione Campania è stata condannata al risarcimento dei danni derivanti al ricorrente a causa del sinistro avvenuto in data 23/6/06 nel porto di Pozzuoli;

Con la citata sentenza la Regione Campania è stata condannata al pagamento della somma complessiva di € 2.582,28 (duemilacinquecentottantadue/28) oltre interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo, nonché al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi € 2.145,00 (duemilacentotrentacinque/00) di cui € 570,00 per spese (delle quali € 450,00 per C.T.U.), € 750 per diritti, € 650 per onorari ed € 175,00 per 12,50% spese generali, oltre IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario, per un totale di € 2.497,80;

Tenuto conto del dispositivo della sentenza di condanna (che si basa su una oggettiva responsabilità della Regione quale gestore e manutentore delle strutture portuali di rilievo regionale in cui ricade anche il Comune di Pozzuoli) e tenuto conto della difficoltà di provare, in sede di gravame, il caso fortuito per l'esenzione da responsabilità, si è ritenuto di non proseguire nel giudizio di appello, e di dare pronta e tempestiva esecuzione al dispositivo della sentenza in argomento, al fine di non recare ulteriore aggravio di spesa alla Regione Campania.

Atteso che la sentenza condanna la Regione a risarcire al ricorrente la somma complessiva di € 2.582,28 (duemilacinquecentottantadue/28) oltre interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo, è stato calcolato l'importo di € 182,74 a titolo di interessi, maturati dal 7/11/06 (data di proposizione della domanda risarcitoria) al 26/5/09 (presumendo che il soddisfo avvenga entro 120 giorni dalla notifica in forma esecutiva della sentenza, avvenuta in data 26/1/09, come dichiarato dalla competente Avvocatura).

Grava pertanto sulla Regione Campania l'obbligo di pagamento della somma complessiva di € **5.262,82** (cinquemiladuecentosessantadue/82), così distinta: € 2.765,02 a titolo di risarcimento del danno (comprensiva di € 182,74 per interessi legali dal giorno della domanda al soddisfo); € 2.497,80 a titolo di spese, diritti e onorari di avvocato, comprensivi di IVA e CPA come per legge

E' necessaria dunque, ai fini della soddisfazione delle pretese della parte vittoriosa in giudizio, il riconoscimento del debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. n. 7/02 e ss.mm.ii., e l'attivazione della procedura di cui alla D.G.R. n. 1078/07

Tipo ed estremi del documento comprovante il credito

Sentenza n. 16505/08 del Giudice di Pace di Napoli – Sez. VIII

Epoca della prestazione:

verificarsi dell'evento dannoso da cui è scaturito obbligo di risarcimento per l'amministrazione: 23/6/2006

IMPORTI DOVUTI:

in favore del sig. PAPOFF Alfredo

sorta capitale:	€ 2.582,28
interessi legali	€ 182,74
TOTALE	€ 2.765,02

spese processuali

spese	€ 570,00; di cui 450,00 per C.T.U.
diritti	€ 750,00
onorari	€ 650,00
rimborsio 12,50% su spese generali	€ 175,00
c.p.a. (2%)	€ 31,50
Iva (20%)	€ 321,30
TOTALE	2.497,80

TOTALE COMPLESSIVO DEBITO € 5.262,82 (€ 2.765,02+ € 2.497,80)

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

- che il debito deve essere incluso fra quelli fuori bilancio perché obbligo di pagamento di somma di denaro (debito certo, liquido, esigibile) derivante da pronuncia giudiziaria di condanna ai sensi dell'art. 47, comma 3 della L.R. n. 7/02 e della D.G.R. n. 1731 del 30/10/06;
- che lo scrivente ritiene giustificabile anche il riconoscimento di legittimità di interessi ed oneri accessori, trattandosi di interessi legali e pagamento di spese processuali liquidate in sentenza;
- che il debito non è caduto in prescrizione ai sensi dell'art. 2934 e ss. del Codice Civile;
- che saranno effettuati gli adempimenti previsti dalla normativa per i debiti fuori bilancio

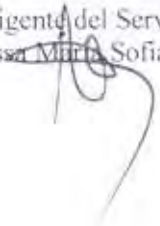
sulla scorta di quanto dichiarato lo scrivente

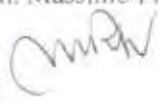
CHIEDE

il riconoscimento della legittimità del presente debito fuori bilancio ai sensi dei comma 3 e 4 dell'art. 47 della Legge Regione Campania n. 7 del 30 aprile 2002 per l'importo complessivo di **€ 5.262,82**

Allega la seguente documentazione :

- sentenza n. 16505/08 resa dal Giudice di Pace di Napoli – Sez. VIII

Il Dirigente del Servizio 01
Dott.ssa  Maria Sofia Di Grado

Il Dirigente del Settore
arch. Massimo Pinto


Il Coordinatore AGC 14
avv. Renato Capalbo


008M
a 
Giunta Regionale della Campania
Area Amministrativa di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contrattazione Civile e Penale

11 FEB. 2009

AREA 09 - SETTORE 01

3756/08C.C.

Prot. n. _____

Giudizio: Papoff Alfredo. /Comune di Pozzuoli e

Regione Campania

Trasmissione sentenza n. 16505/08

14 03

SETTORE DEMANIO MARITTIMO

NAVIGAZIONE PORTI AEREOPORTI

OPERE MARITTIME

CENTRO DIREZIONALE Is. C/3

80143 NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2009.0102108 del 05/02/2009 ore 15,15

Dest: Demanio marittimo, navigazione, porti,
aerporti e opere marittime

Fascicolo XXXVIII

Demanio marittimo, navigazione, porti, aerporti
e opere marittime



11/02/09
30 + 1000
ad 11/02/09
G. 2. 09
dott. D'Adamo
dott. M. Grandi
rub

Facendo seguito alla ns. nota prot. 2008.0908035 del 31.10.08, si trasmette copia della sentenza relativa al giudizio di cui all'oggetto notificata in forma esecutiva in data 26.01.09, con la quale il Giudice ha condannato la Regione Campania al pagamento della somma indicata in sentenza.

Tanto per Vs. conoscenza e competenza, si resta in attesa di Vs. determinazioni e di riscontro.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Avv. Andrea Conte -

Avv. Fernanda Speranza

tel. 081-7963502

M OLOP

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

Il Giudice di Pace di Napoli, Sez.8°, nella persona dell'avv.
Immacolata Cataldo, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa iscritta al numero 462/2007 R.G.

TRA

PAPOFF ALFREDO, nato a Napoli il 3/5/1948 ed ivi residente al
Corso Europa n. 26, elettivamente domiciliato in Napoli alla via G.
Sanfelice n.24 presso lo studio dell'avv. Roberto Sava che lo
rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione:

ATTORE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente p.t.,
elettivamente domiciliata in Napoli alla via Santa Lucia n.81 presso lo
studio dell'avv. Fernanda Speranza che la rappresenta e difende in virtù
di procura generale ad lites allegata agli atti:

CONVENUTA

26 GEN 2009

AVV 1121



+12

Avv. Speranza
29/11/09

COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Dirigente del Dipartimento
Dott. Agostino Magliulo in virtù di Delega Commissariale p.t.,
domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Pozzuoli,
elettivamente domiciliato in Napoli alla via Guantai Nuovi n.30 presso
lo studio dall'avv. Barbara Riccio che lo rappresenta e difende in virtù
di procura a margine dell'atto di costituzione:



CONVENUTO

NONCHE'

CAPITANERIA DI PORTO- MINISTERO DEI TRASPORTI IN
PERSONA DEL MINISTRO P.T., domiciliato ope legis in Napoli
presso l'Avvocatura dello Stato di Napoli che la rappresenta e difende:

CONVENUTO

OGGETTO : Risarcimento danni

CONCLUSIONI: Come da verbali di causa in atti.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 2-3-7/11/2006, l'istante
premetteva, tramite il suo procuratore, che in data 23/6/2006, all'interno
del Porto di Pozzuoli, all'altezza della biglietteria sulla discesa che porta
all'imbarco, mentre percorreva la predetta discesa, alla guida del
veicolo tipo Piaggio 125 tg. SI 072823 di proprietà di Alessia Papoff,
scivolava sul manto stradale cosparso di materiale e brecciolino, non

visibile e non segnalato dovuta alla pessima manutenzione della sede stradale;

che, inutilmente, aveva chiesto al Comune di Pozzuoli, alla Regione Campania ed alla Capitaneria di Porto per violazione dell'obbligo di custodia e della manutenzione del sito in questione, il risarcimento in via bonaria con raccomandate con ricevute di ritorno;

Tutto ciò premesso, con la detta citazione conveniva, dinanzi all'Ufficio del Giudice di Pace di Napoli, i predetti convenuti per ottenere il risarcimento dei danni quantificato nei limiti della competenza de Giudice adito.

Radicatasi la lite, si costituivano tutti i convenuti: il Comune di Pozzuoli che contestava il fondamento della domanda e ne chiedeva il rigetto; in particolare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto, affermava, che il Porto di Pozzuoli rientra nella categoria prevista dall'art.4 comma 1 lettera D di cui alla legge 28/01/1994 n.84 e cioè nei porti o specifiche aree portuali di rilevanza economica regionale e interregionale;

Rilevava, inoltre, che l'art. 105 del decreto legislativo n.112 relativo alle funzioni conferite alle Regioni annovera espressamente alla lettera E del 2° comma anche quelle relative "...alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione degli interventi di



[Handwritten signature]

costruzione bonifica e manutenzione dei porti di rilievo regionale ed interregionale”.

A sostegno della sua tesi precisava che l'Autorità Portuale e, quindi, la Capitaneria di Porto ha la funzione di vigilanza delle aree portuali; l'art. 81 del RD n.327 del 1942, infatti, dispone “ Il comandante del porto provvede per tutto quanto concerne in genere la sicurezza e le Polizia di porto o dell'approdo e delle relative adiacenze”;

aggiungeva che non si può parlare di insidia e trabocchetto in quanto non vi era alcun pericolo occulto, trattandosi, nel caso di specie, di una materiali e brecciolino non meglio identificato;

Si costituiva la Regione Campania che anch'essa eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in quanto dichiarava che l'Autorità Marittima che fa parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo facente capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, mantiene la competenza in ordine all'esercizio delle funzioni di Polizia e sicurezza nell'ambito del rispettivo porto di riferimento ed ai conseguenziali ed opportuni provvedimenti da intraprendere (interdizioni, segnalazioni etc...) in presenza di improvvise e manifeste situazioni di pericolo nell'ambito portuale considerato. Aggiungeva che , pertanto, non vi era alcuna responsabilità della Regione Campania in quanto il Porto di Pozzuoli è sottratto alla sua vigilanza;

eccepiva, inoltre, l'infondatezza della domanda in quanto, affermava l'evento dannoso era dovuto solo alla disattenzione dell'istante che non aveva usato la dovuta diligenza nel guidare il veicolo.

Infine, che la Corte Costituzionale con sentenza n. 156/99 e la Suprema Corte con sentenza n. 6463 del 18/5/2000 che nel caso di specie andrebbe applicato solo l'art. 2043 c.c. e non l'art. 2051 c.c. in caso di danno sofferto dal terzo nell'ambito dei beni demaniali, data la loro estensione e, quindi, la difficoltà di un controllo continuo.

Si costituiva, infine, il Ministero dei Trasporti in persona del Ministro per il che, ovviamente, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva attribuendo alla Regione Campania ogni responsabilità.

Indi, il Giudice di Pace, ammessa ed espletata la prova testimoniale, ammessa ed espletata la C.T.U., sulla scorta dei documenti prodotti e di quelli offerti in comunicazione, dopo la precisazione delle conclusioni, riservava la causa per la decisione in data 19/3/2008.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è stata correttamente preceduta dalla raccomandata inviata per la costituzione in mora.

La legittimazione dell'istante e della Regione Campania è provata documentalmente, mentre si dichiara la carenza di legittimazione passiva del Comune di Pozzuoli e della Capitaneria di Porto di Pozzuoli.

...dichiarare improponibile la domanda nei confronti dei predetti Enti con la
compensazione delle spese processuali.

...dichiara accertata la legittimazione passiva della Regione Campania;
il porto di Pozzuoli, infatti, rientra nelle aree portuali di rilevanza
economica regionale o interregionale secondo il disposto dell'art.4 1°
comma lettera d) L.n.84 del 28/01/1994, mentre, secondo il disposto
dell'art.105 del D.lgs. n.112/98 le funzioni attribuite alle Regioni
vengono annoverate alla lettera e) del 2° comma e tra le altre anche
quelle "relative" alla programmazione, pianificazione, progettazione ed
esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei
porti di rilievo regionale ed interregionale".

Nel merito, la domanda è fondata e, per quanto di ragione, va accolta.

Va, preliminarmente, precisato che nel caso di specie essendo il porto
di Pozzuoli di limitata estensione ed è possibile un continuo ed efficace
controllo idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli
utenti, va applicato il disposto dell'art. 2051 c.c. che dispone "Ciascuno
è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo
che provi il caso fortuito".

La disposizione dell'art.2051 c.c.configura un'ipotesi di responsabilità
oggettiva, per la cui sussistenza è sufficiente che ricorra, e sia provato
il danneggiamento, il nesso materiale tra la res che taluno abbia in
custodia ed il danno da essa arrecato (Cass.5578/03). In tema di danni

da cose in custodia, infatti ai fini della configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, rapporto che postula l'effettivo potere sulla cosa, indipendentemente dal comportamento del custode, nulla rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti prima dell'inizio del rapporto di custodia (Cass.1948/03, n.2430/04, 15429/04).

In tema di danno da cose in custodia, l'art. 2051 c.c. pone una presunzione *iuris tantum* di colpa a carico di colui che ha il dovere di custodia sulla cosa, e, quindi, l'obbligo di vigilare che la stessa, sottoposta al suo effettivo controllo, non arrechi danno. Siffatta presunzione di colpa comporta che il custode, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova del "caso fortuito" al quale va equiparata la *causa estranea*, comprensiva anche del fatto dello stesso danneggiato, sempre che questo abbia, nel determinismo dell'evento dannoso, un'autonoma efficienza causale e presenti carattere di inevitabilità rispetto alla sfera di azione del custode (Cass.1332/94).

Pertanto, nel caso di specie nulla ha provato la Regione Campania.

Per puro tuziorismo anche volendo tener conto dell'applicazione dell'art. 2043 c.c., si precisa che in tema di responsabilità di cose in custodia, il concetto di "insidia e trabocchetto" è caratterizzato da una situazione di pericolo occulto connotato dalla "non visibilità" (elemento

oggettivo) e dalla non prevedibilità (elemento soggettivo) e l'indagine relativa alla sussistenza di tale situazione e della sua efficienza causale nella determinazione dell'evento dannoso è affidata al giudice del merito; nel caso di specie, è stata espletata la prova testimoniale che avvalorata dalla mancanza di ogni elemento di prova contraria o di caso fortuito, ha confermato la versione dei fatti prospettata dall'attore;

Entrambi gli elementi che caratterizzano l'insidia ed il trabocchetto, obiettivi e subiettivi, sussistono nelle dichiarazioni del teste un quanto il brecciolino e le pessime condizioni della pavimentazione non erano visibili perché nascosti dalle auto che precedevano il veicolo dell'istante, né l'istante poteva prevedere che su di una discesa che porta all'imbarco e, quindi, già di per se stessa pericolosa, vi fosse un danno alla pavimentazione e del brecciolino tanto da renderla scivolosa, senza che gli addetti alla manutenzione se ne rendessero conto.

Pertanto, è evidente la responsabilità della Regione Campania, ai sensi dell'art. 2051 c.c.o in subordine dell'art. 2043 c.c., che, avendo in custodia il porto di Pozzuoli, ha l'obbligo della manutenzione dello stesso in modo che esso non presenti per l'utente, che fa ragionevole affidamento sulla apparente regolarità, una situazione di pericolo occulto, in relazione al carattere obiettivo della non visibilità ed a quello subiettivo della non prevedibilità.

In ordine, poi, alla quantificazione dei danni per le lesioni subite dal sig. Alfredo Papoff, questo Giudicante ritiene di doversi attenere alla C.T.U. medica eseguita pregevolmente dal consulente, secondo il quale l'istante, sig. Alfredo Papoff, riportò nell'incidente "trauma cranico e fratture dell'ottava e nona costa emitorace destro e tali lesioni, ritenute perfettamente compatibili con le modalità del sinistro come accertato, comportarono una ITT di 15 giorni e una ITP di 15 giorni al 50% con postumi funzionali del 2-3% (micropermanente). Pertanto, per la ITT e la ITP vanno liquidati complessivi Euro 611,00; per il danno biologico va liquidata la complessiva somma di Euro 1500,00 all'attualità, nonché a titolo di danno morale, di cui ricorrono certamente tutti i presupposti previsti dall'art. 2059 c.c. (colpa in concreto del responsabile e la configurabilità in astratto a suo carico del reato di lesioni colpose) l'ulteriore somma di Euro 750,00 all'attualità, oltre Euro 100,00 per spese mediche e varie.

Pertanto le spettanze del sig. Alfredo Papoff ammontano a complessivi Euro 2961,00 all'attualità; su tale somma dovranno computarsi gli interessi legali dal di della domanda al soddisfo.

Poiché, però, il Giudice di Pace, ai sensi dell'art. 7 c.p.c., è competente per questo genere di giudizi entro il limite di Euro 2582,28, accoglie la domanda entro questi limiti.

Alla soccombenza consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali a carico dei convenuti.

La sentenza è esecutiva per legge.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente, pronunciando sulla domanda proposta come in epigrafe, così decide:

A: Accoglie la domanda; Dichiaro la convenuta, Regione Campania, in persona del Presidente p.t., esclusiva responsabile dell'incidente stradale per cui è causa e, per l'effetto, la condanna al pagamento, in favore del sig. Alfredo Papoff, della complessiva somma di Euro 2582,28 (duemilacinquecentoottantadue/28) all'attualità oltre interessi legali dal di della domanda al soddisfo;

B: Condanna la predetta convenuta al pagamento della spese processuali che liquida in complessivi Euro 2145,00, di cui Euro 570,00 per spese, di cui Euro 450,00 per C.T.U., Euro 750,00 per diritti, Euro 650,00 per onorari ed Euro 175,00 per 12,50% spese generali oltre IVA e CPA con attribuzione al procuratore antistatario.

C: Dichiaro la domanda nei confronti del Comune di Pozzuoli, in persona del legale rappresentante p.t., e Ministero dei Trasporti, in persona del Ministro p.t., improponibile per carenza di legittimazione passiva e compensa le spese tra le parti;

D: Dichiaro la sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Napoli il 16/7/2008

GIUDICE DI PACE

Il Cancelliere p.e. B3
Silvana Franzese

AVV. IMMACOLATA CATALDO

Immacolata Cataldo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Napoli il 25/07/08

Silvana Franzese
Il Cancelliere p.e. B3

Il Cancelliere p.e. B3
Silvana Franzese



ACCORDING TO THE
RECORDS OF THE

P. Vercellotti C. - Milano, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676

di di mettere ed a sua per presenza titolo,
 Stato di dar l'assistenza ed a tutti gli altri falli
 pubblica di dar la provi quando ne siano legali.

La presente copia, corrisposta a n. 3 fogli, conforme al
suo originale ed in forma esecutiva si rilascia a richiesta

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE

UFFICIO DEL SINDACO DI NAPOLI
LA PRESENTE NOTA E' INFORMATIVA
ESECUTIVA RASCIATA IL 12/11/88
NAPOLI, IL 12/11/88

11. CANCELLERIES

IL CANCELLIERE

Franco Variale

LA ISIA MEA DEU' LV. ROBERTO SAVA SINGHITICU
SUA REGIONE CANTANIA, INTERSONA DEL PRESIDENTE FI.
DOXICILIATA IN VIA TOLU LUCIA VIA SANTA LUCIA H-81 4060
STUDIO DEU' LV. TERMANDA SPERANEA

U.N.E.P. - CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
le Un. Giud. ha notificato l'amscritto atto ad esso
destinatario mediante consegna di copia a mani
dell'impiegato/a addetto/a alla ricezione degli atti.
Marotta Gigli

VA 26 GEN 2009

L'UFFICIALE GIULIO MARIO
Alberto De Luca